

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI

I delegati delle liste dei candidati possono designare i cd. “rappresentanti di lista” presso i seggi elettorali (al massimo un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascun seggio).

IMPORTANTE: I rappresentanti di lista devono essere elettori della circoscrizione elettorale II – Nord Orientale.

MODI E TEMPI PER LA DESIGNAZIONE

La designazione va fatta con atto scritto, e la firma del delegato di lista deve essere autenticata.

- l'atto di designazione può essere consegnato entro le ore 14.00 del venerdì precedente la votazione, presso l'ufficio elettorale.

In questo caso, l'atto di designazione può consistere:

- a) in un unico atto, che contiene le designazioni per più seggi elettorali, oppure
- b) in singoli atti di designazione, ciascuno relativo ad uno specifico seggio elettorale

Nel caso a), l'ufficio rilascerà ricevuta sulla copia dello stesso atto di designazione.

Nel caso b), sarà rilasciata ricevuta solo se gli atti di designazione saranno prodotti in stretto ordine numerico di seggio e accompagnati da un elenco che riporti:

- denominazione o contrassegno della lista;
- elenco in ordine numerico dei seggi corrispondenti alle designazioni

OPPURE

- l'atto di designazione può essere presentato direttamente dal rappresentante di lista designato, al Presidente del seggio di destinazione, unitamente alla propria tessera elettorale e ad un documento valido di identità, il sabato pomeriggio precedente le votazioni o, al più tardi, entro le ore 7.00 della domenica di votazione, **prima che inizino le operazioni di voto.**

IMPORTANTE

I rappresentanti delle liste possono votare presso il seggio in cui esercitano la propria funzione.